

30 SET. 1952

C O M U N E D I C O M O

= = = = =

PIANO REGOLATORIO e di AMPLIAMENTO DELLA CITTA' di
COMO - n. p. 15 Novembre 1937 n° 2618 - Convertito
in Legge 25 Aprile 1938 - Notificato all'art. 3 del
B.D. 5 Settembre 1938 n° 1623.

= = = = =

VARIANZA ALLA CONCESSIONE

(Revoca n° 3 allegata al B.D. 15 Novembre 1937 n. 2618)

REGOLAMENTO TECNICO

per l'attuazione della Varianza del Piano Rego-
latore.

= = = = =

ATTIGGIO 1°

Nel territorio Comunale si distinguono le seguenti
zone:

RESIDENZIALI = zona intensiva; zona semiintensiva;
zona a fabbricati isolati; zona estensiva; zona ex-
tensiva con obbligo di verde; zona estensiva esten-
sa; zona estensiva rurale;

INDUSTRIALI =

MISTI RESIDENZIALI INDUSTRIALI =

SPECIALI & INDUSTRIALI da destinare a speciali

FERROVIARIE =

VILLE PUBBLICHE = in località

VERDI FRIVOLE VINCOLARE

RISERVO CHIUSIBILE

BONIFICA DI QAVI

secondo quanto appare nelle planimetrie (scale 1/
5000) allegate.

Per ognuna delle predette zone valgono le dispe-
sioni degli articoli relativi.

Nelle zone residenziali non potranno essere insta-
late nuove industrie, né costruiti edifici a tipo
industriale.

ARTICOLO 2°

Nelle zone residenziali intensive:

Gli edifici avranno altezza limitata dall'inclinata
6/4 rispetto alle longitudinali stradali; il numero ma-
ximo normale dei piani sarà di 7 fuori terra; l'al-
tezza massima normale sarà di 24 metri sul piano
stradale.

Gli edifici non afferenti dovranno avere distanza
minima di 6 metri tra di essi e distanza minima di
3 metri dai confini.

L'area dei cortili sarà uguale o superiore a 1/6
della superficie delle pareti prospettali.

Per le costruzioni per le quali fosse concessa for-
za sull'altezza massima normale di 24 metri (con c-

colmazione di ferrobie per la Città murata) si dovranno osservare le seguenti norme speciali:

« La densità utilizzata (rapporto tra il volume costruito fuori terra in metri cubi vuoto per piano ed i metri quadrati di terreno con pertinenze stradali) non dovrà essere superiore a 9 m³/m² »

« Le distanze minime per le costruzioni dai confini saranno determinate dalla formula:

$$d = \frac{h \times l}{60}$$

dove : d = distanza dai confini

h = altezza della costruzione

l = lunghezza della fronte o sua proiezione sulla linea di confine

con un minimo di 4 metri.

ARTICOLO 3°

Nelle zone residenziali non intensivate

gli edifici avranno altezze limitate dall'inclinato 5/4 rispetto alle larghezze stradali; il numero massimo normale dei piani sarà di 7 fuori terra; l'altezza massima normale sarà di 24 metri dal piano stradale.

Gli edifici non adiacenti dovranno avere distanza minima di 6 metri tra di essi e distanza minima di 3 metri dai confini.

L'area dei cortili sarà uguale o superiore ad 1/5

della superficie delle pareti prospettanti.

Per le costruzioni per le quali fosse concessa l'erozione all'altezza massima normale di 24 metri si dovranno osservare le seguenti norme speciali:

= La densità specifica (rapporto tra il volume costruito fuori terra in metri cubi vuoto per pieno ed i metri quadrati di terreno con pertinenza stradali) non deve essere superiore a $7 \text{ m}^3/\text{m}^2$.

= Le distanze minime delle costruzioni dai confini saranno determinate dalla formula:

$$d = \frac{h \times 1}{70}$$

con un minimo di 3 metri.

ARTICOLO 4°

Nelle zone residenziali e fabbricati isolati:

Gli edifici avranno altezze limitate dall'inclinata di 6/4 rispetto alle larghezze stradali; che dovranno essere di almeno 5 metri ed eretto da arretramenti minimi di 3 metri.

Il numero massimo dei piani sarà di 5 fuori terra; l'altezza massima sarà di metri 17,50 dal piano stradale; le fronti degli edifici avranno lunghezze massime di 30 metri.

Gli edifici dovranno avere oltre all'arretramento di 3 metri delle strade, distanze minime di 4 metri dai confini. Dovrà essere studiata un'ogni

luzione architettonica di tutti i prospetti.
Gli spazi circostanti dovranno essere sistemati a
verde."

ARTICOLO 5°

Nelle zone residenziali estensive:

Gli edifici avranno altezza limitata dall'inclinazione
1/1 rispetto alla lunghezza stradali; saranno di no-
na del tipo isolato ed aperto con gli spazi liberi
sistemati a verde.

Il numero massimo normale dei piani sarà di 3 fuori
terra; l'altezza massima normale sarà di metri 17,20
dal piano stradale.

Gli edifici (di norma non sfaccienti) dovranno avere "la
distanza minima di 3 metri tra di essi e distanza mi-
nima di 4 metri dai confini.

L'area dei cortili sarà uguale o superiore a 1/3
della superficie delle pareti prospettanti. Non em-
prella la formazione, i cortili chiusi o di cavedi.
Per le costruzioni per le quali fosse concessa l'or-
regola all'altezza massima normale di metri 17,20

(con esclusione di deroghe per le zone di interesse
cannocchiale), si dovranno osservare le seguenti norme
speciali:

- La densità edilizia non dovrà essere superiore ai
4 m. suq. per le zone estensive ed estensive con ob-

obbligo di verde = 3 mc./sq. per le zone estensive esterne e rurali.

Le distanze minime delle costruzioni dai confini saranno determinate dalla formula:

$$d = \frac{h \times l}{40}$$

con un minimo di sei metri.

ARTICOLO 6°

Nelle zone residenziali estensive con obbligo di verde gli spazi circostanti agli edifici saranno

essere sistematici e reintegrati a verde.

Nelle zone residenziali estensive esterne e nelle zone estensive rurali, la densità edilizia (rapporto tra il volume costruito fuori terra in metri cubi vuoto per pieno ed i metri quadrati di area utile) non deve essere superiore a 3 mc./sq.

ARTICOLO 7°

Nelle zone industriali valgono per le costruzionali le norme della zona intensiva, oltre a quelle sulla legislazione sull'Igiene del Lavoro.

ARTICOLO 8°

Nelle zone miste residenziali - industriali urbane (salvo lo studio di Piani Particolareggiati per eventuali ampliamenti industriali) per le costruzioni industriali e per le costruzioni residenziali valgono le norme edilizie delle zone semintensiva.

Salvo lo studio di fini Porticosaregisti per eventuali ampliamenti industriali nelle zone niente residenziali-industriali della frazione di Comerio (a sud della curva di Via Napoleone, all'incrocio tra le ferrovie dello Stato e Nord-Milano), Nucleo Albate, Roccia, (villaggio Volta, Civiglio, Monte Ciani, Ponte Chiaro, Lavermola) valgono le norme edilizie della zona estensiva per le costruzioni residenziali e della zona semintensiva per le costruzioni industriali.

ARTICOLO 9°

Nelle zone speciali valgono le norme della zona residenziale semintensiva, salvo l'osservanza delle norme specifiche per le singole certezze degli edifici (Scuole - Ospedali ecc.)

ARTICOLO 10°

Sono istituite zone speciali nel nucleo residenziale a scopo di tutela dei monumenti di importanza artistica ed archeologica.

Entro tali zone le concessioni degli edifici di nuova costruzione o sopraelevazione di massima così determinate:

- a) Piazza del Duomo - S. Giacomo e s'incendere al taglio non superiori a quelle dei palazzi esistenti in via Monzù Comacini e via Pre-

torio."

- b) Piano del Popolo e' adiacente e' altesso non superiore a quello della Cosa del Popolo."
c) Piano S. Paolo e' adiacente e' altesso non superiore a quello della gronda dell'Abside di S. Paolo."

ARTICOLO 11°.

Nelle zone urbane e nelle frazioni di Meli, Chiaiano, Pianova Volta, Birighi le nuove costruzioni e i sopralluoghi saranno eseguiti alla distanza minima di 3 metri dalla macchia della strada o roggia e spazio pubblico su cui prospettano.
Nelle frazioni di Camerata, Robbio, Breccia, Albate, Zora, Favazzina le nuove costruzioni e i sopralluoghi saranno eseguiti alla distanza minima di 6 metri dalla macchia delle strade o roggie e spazio pubblico su cui prospettano."